



Circolare 89

Roma, 29-10-2009
Ai Direttori Regionali

Ministero

Ai direttori degli Istituti centrali e
periferici

per i Beni e le Attività Culturali
Direzione generale per l'Organizzazione, gli Affari
Generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale
Servizio IV

Prot. N° 9845
Class. 160122/1.2

Allegati n. 1

Risposta al foglio del
N°

OGGETTO: Avvio di tirocini mirati ai sensi dell'art. 11 legge 68/99.

Questa Amministrazione, fin dalla entrata in vigore della L.104/92 (*"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*), ha consentito ai portatori di handicap di frequentare tirocini cosiddetti "terapeutici" i quali, pur non essendo retribuiti, costituiscono comunque un valido apporto per una loro futura integrazione.

Con circolare n. 123/2009 questa Direzione Generale comunicava che al 31 dicembre 2008 si rilevava disponibilità, a livello nazionale, unicamente nella categoria dei "disabili", ma che non era possibile effettuare nuove assunzioni in quanto la disponibilità organica nelle varie aree previste dal CCNL non lo consentiva, anche alla luce dei tagli introdotti dalle recenti normative.

Inoltre, anche il recente decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n.102, all'art. 17 comma 7, faceva divieto alle pubbliche amministrazioni, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione, di procedere a nuove assunzioni di personale, comprese quelle autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale.

Considerata l'evoluzione della normativa e la lettura delle suddette disposizioni, questa Amministrazione ha intenzione di procedere a un primo contingente di assunzioni per la categoria dei "portatori di handicap", come previsto dall'intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili sottoscritta emanata dalla Conferenza Stato-Regioni in data 16 novembre 2006.

Destinatari di tale assunzione saranno i soggetti che stanno svolgendo e che comunque completeranno, nell'anno in corso, il periodo di **sei mesi di tirocinio** presso questa Amministrazione e che abbiano ottenuto una valutazione positiva da parte dei Direttori dei rispettivi Istituti, con riferimento alla frequenza dei tirocini terapeutici.

Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, dovranno essere stipulate convenzioni così come previsto dall'art. 11 comma 4 e 5 della legge 68/99.

La citata intesa Stato-Regioni, oltre a definire i campi di applicazione, determina, all'art. 2, il criterio della percentuale del numero di posti da destinare ai lavoratori disabili di cui all'art. 6, comma 2 dell'intesa stessa.

Poiché la presenza del personale appartenente alla categoria dei "disabili" deve essere rapportata al numero dei dipendenti in servizio in ambito regionale, questa Direzione Generale ha elaborato il prospetto allegato **(All. 1)**, che riporta i posti spettanti per ciascuna regione; è appena il caso di osservare che risultano escluse, al momento, dall'attuazione della norma in oggetto le seguenti regioni, che presentano un'eccedenza di posti nella categoria in questione: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. In particolare, nella regione Trentino-Alto Adige, la percentuale del 40%, applicata all'unico posto disponibile, non consente al momento assunzioni, non raggiungendo almeno il limite del 50%.

Lo stesso allegato riporta anche il numero dei soggetti che, in ciascun Istituto, stanno svolgendo tirocini formativi o che comunque hanno svolto tirocinio nell'anno 2009 (risposta alla circolare 113/2009).

Come si può evincere dal prospetto, in alcune regioni il numero dei soggetti tirocinanti eccede il numero dei posti attualmente disponibili: in tal caso, saranno assunti, in prima applicazione, i soggetti che avranno svolto tirocini per un periodo più lungo.

Pertanto, gli Istituti interessati, che hanno alle proprie dipendenze soggetti che abbiano svolto tirocini formativi nell'anno in corso per un periodo di servizio di **almeno sei mesi** e che abbiano ottenuto una **valutazione positiva**, sono invitati, al fine di favorire la definitiva assunzione dei soggetti portatori di handicap, a:

- Stipulare con gli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio convenzioni di tirocinio finalizzate all'assunzione, contestualmente all'approvazione della convenzione stessa gli uffici di cui sopra rilasceranno il nulla -osta all'assunzione
- Poiché le assunzioni a seguito dei tirocini potranno avvenire esclusivamente nell'**Area A**, unica in cui sussiste attualmente una disponibilità di posti, i soggetti interessati dovranno comunque svolgere tirocini di durata almeno trimestrale, finalizzati all'acquisizione delle competenze relative ai profili professionali di tale Area.

Copia delle convenzioni così integrate, unitamente a un elenco dei tirocinanti, dovrà essere trasmessa a questa Direzione Generale, Servizio IV.

I Direttori regionali delle regioni che hanno risposto negativamente alla circolare 113/2009, non avendo tirocinanti in servizio, sono pregati di attivarsi per individuare gli Istituti che dovranno procedere all'attivazione di convenzioni con i servizi preposti dei centri per l'impiego.

Si riportano, ad ogni buon fine, le declaratorie dei profili professionali della citata Area A:

❖ **Addetto ai servizi di supporto**

Provvede alle attività ausiliarie e di supporto nei diversi ambiti di attività, ivi comprese quelle inerenti alle lavorazioni e movimentazione, agli impianti e alla guida di automezzi.

❖ **Addetto ausiliario**

Collabora alla sorveglianza degli accessi e dei flussi del pubblico e assicura la movimentazione dei beni e dei materiali e il supporto alle attività degli uffici e degli Istituti.

Durante il tirocinio finalizzato all'assunzione ciascun Istituto dovrà richiedere all'ASL di competenza di sottoporre il tirocinante a visita medica per accertare se l'handicap da cui è affetto sia compatibile con lo svolgimento delle mansioni relative al profilo professionale (allegare alla richiesta all'ASL declaratoria del profilo).

Al termine del tirocinio conclusosi positivamente dovranno trasmettere a questo Servizio:

1. Dati anagrafici completi con indirizzo del tirocinante
2. Valutazione sull'esito del tirocinio firmata dal capo dell'istituto
3. Nulla-osta rilasciato dal competente Centro provinciale del lavoro
4. Certificato rilasciato dall'ASL di competenza relativo alla compatibilità con lo svolgimento delle mansioni.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Antonia Pasqua RECCHIA)

AA/